

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
<p>Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)</p>	
<p>Art. 1 - Oggetto della legge</p> <p>1. La presente legge disciplina la riorganizzazione della società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” per lo svolgimento dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione e degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati nonché di energia ed, in particolare, di controllo degli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.</p>	
<p>Art. 2 - Partecipazione alla società</p> <p>1. Alla società partecipa la Regione, per una quota comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale.</p> <p>2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 , alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007).</p> <p>3. La partecipazione azionaria dei soggetti di cui al comma 2 può avvenire tramite:</p> <p>a) sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale;</p> <p>b) acquisto di quote azionarie del capitale esistente.</p> <p>4. Abrogato.</p> <p>5. Le autorità per il servizio di gestione integrata</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
<p>dei rifiuti urbani possono sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 3 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita.</p> <p>6. Le partecipazioni azionarie non sono cedibili a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.</p>	
<p>Art. 3 - Controllo analogo sulla società</p> <p>1. La Regione, ove sia unico socio della società, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società.</p> <p>2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, il controllo di cui al comma 1 è esercitato dai soci mediante apposito collegio, costituito ai sensi dell'articolo 4.</p> <p>3. Il controllo analogo è esercitato con le modalità previste all'articolo 7 e all'articolo 8.</p>	
<p>Art. 4 - Collegio di direzione</p> <p>1. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, i poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società sono esercitati da un collegio di direzione, al quale partecipano gli enti soci con responsabilità e diritto di voto pari alla quota posseduta nella società.</p> <p>2. Il collegio è costituito a seguito di apposita convenzione che ne disciplina anche il funzionamento.</p> <p>3. La convenzione di cui al comma 2, predisposta d'intesa tra gli enti soci, è soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dall'assegnazione dell'atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale può comunque procedere all'approvazione.</p> <p>4. Il collegio di direzione si esprime con voto pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.</p>	
Art. 5	Art. 5

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
<p data-bbox="151 259 379 297">- Oggetto sociale</p> <p data-bbox="151 331 794 477">1. La società opera a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:</p> <p data-bbox="151 483 794 622">a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:</p> <p data-bbox="151 629 794 696">1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;</p> <p data-bbox="151 703 794 842">2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie;</p> <p data-bbox="151 848 794 1028">3) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;</p> <p data-bbox="151 1034 794 1135">b) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di energia ed in particolare:</p> <p data-bbox="151 1142 794 1243">1) definizione di quadri conoscitivi a supporto della programmazione energetica regionale e locale;</p> <p data-bbox="151 1249 794 1350">2) elaborazione di piani di azione per l'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;</p> <p data-bbox="151 1357 794 1503">3) attività di raccordo tra le politiche regionali in materia di energia e la programmazione locale, in particolare i piani di azione per l'energia sostenibile;</p> <p data-bbox="151 1509 794 1648">4) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti in relazione alla programmazione di cui al punto 1, e ai singoli piani di azione di cui al punto 2;</p> <p data-bbox="151 1655 794 1868">c) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia, e relative attività di monitoraggio e valutazione;</p> <p data-bbox="151 1874 794 2056">d) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa</p>	<p data-bbox="799 259 1027 297">- Oggetto sociale</p> <p data-bbox="799 331 1444 477">1. La società opera a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:</p> <p data-bbox="799 517 1444 987">a) Attività propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta incluse le attività di: osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori; elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori attraverso lo "Sportello Informambiente";</p> <p data-bbox="799 994 1444 1503">b) attività di verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h-bis e h-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), inclusa la gestione e sviluppo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, le campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22-bis e 23-ter della l.r. 39/2005;</p> <p data-bbox="799 1509 1444 1868">c) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di sviluppo sostenibile, gestione dei rifiuti, energia e bonifica dei siti inquinati e nelle inerenti attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi, nonché di monitoraggio, valutazione e promozione di buone pratiche e diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;</p> <p data-bbox="799 1874 1444 2056">d) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 36-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti</p>

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
<p>statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;</p> <p>e) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, nonché il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori;</p> <p>f) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori dei settori in cui opera la società attraverso lo "Sportello Informambiente";</p> <p>g) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;</p> <p>h) attività di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione, nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;</p> <p>l) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all' articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998;</p> <p>m) sviluppo e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);</p> <p>n) gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori e tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 bis della l.r. 39/2005;</p> <p>o) attività di controllo degli attestati di prestazione energetica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h ter della l.r. 39/2005, anche tramite ispezioni alle opere e agli edifici;</p> <p>p) attività di accertamento dei rapporti di</p>	<p>per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);</p> <p>e) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società;</p> <p>f) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie;</p> <p>g) supporto agli enti locali per la elaborazione e valutazione della programmazione in materia di sviluppo sostenibile, energia, rifiuti, bonifica dei siti inquinati nonché di piani di azione per l'efficientamento energetico, l'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;</p> <p>h) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;</p> <p>i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;</p> <p>j) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dei rifiuti, dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dello sviluppo sostenibile;</p> <p>k) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;</p> <p>l) promozione dell'incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche</p>

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
<p>controllo di efficienza energetica degli impianti termici e di ispezione, anche a campione, degli stessi impianti, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h bis della l.r. 39/2005;</p> <p>q) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione per il risparmio energetico, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;</p> <p>r) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;</p> <p>s) promozione dell'incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;</p> <p>t) promozione di buone pratiche e protocolli di efficienza energetica e diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;</p> <p>u) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;</p> <p>v) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia;</p> <p>z) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società.</p> <p>2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte, in particolare, ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.</p> <p>3. La società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;</p> <p>m) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;</p> <p>n) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia.</p> <p>2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte, in particolare, ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.</p> <p>3. La società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>
	Art. 5 bis

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
	<p>Attività istituzionali</p> <p>1. Sono classificate attività istituzionali a carattere continuativo le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e).</p> <p>2. Le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono esercitate in conformità con quanto previsto dall'articolo 26, comma 4 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015).</p> <p>3. Sono classificate attività istituzionali a carattere non continuativo le attività di cui all'articolo 5 , comma 1, lettere dalla f) alla n).</p> <p>4. La Giunta regionale approva, contestualmente al piano delle attività, uno schema di convenzione quadro per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all'articolo 7.</p>
<p>Art. 6 - Atto costitutivo e statuto</p> <p>1. L'amministrazione ed il controllo sulla società sono disciplinate dallo statuto, che si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.</p> <p>2. L'atto costitutivo e lo statuto sono soggetti a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).</p> <p>3. Le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con la stessa procedura di cui al comma 2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tali modifiche sono</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
<p>proposte dal collegio di direzione di cui all'articolo 4 e approvate dalla Giunta regionale con le procedure di cui al comma 2.</p>	
<p>Art. 7 - Indirizzi alla società</p> <p>1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto:</p> <p>a) le attività per le quali intende avvalersi della società;</p> <p>b) le risorse da corrispondere alla stessa per lo svolgimento delle attività previste;</p> <p>c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati, in conformità alle disposizioni regionali in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di sistema informativo.</p> <p>2. Quando la Regione è unico socio, entro il 30 novembre di ogni anno, la società elabora il piano delle attività, unitamente al bilancio previsionale economico, sulla base di quanto disposto al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre. Contestualmente all'approvazione del piano delle attività, la Giunta regionale impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.</p> <p>3. Quando partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, il piano delle attività e il bilancio previsionale economico di cui al comma 2, sono elaborati dalla società entro il 30 novembre di ogni anno sulla base degli indirizzi dei partecipanti, resi noti alla stessa entro il 31 ottobre. Il piano delle attività e il bilancio previsionale economico sono approvati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4 entro il 31 dicembre; contestualmente all'approvazione il collegio di direzione impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.</p>	<p>Art. 7 - Indirizzi alla società</p> <p>1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto:</p> <p>a) le attività per le quali intende avvalersi della società distinguendole in istituzionali a carattere continuativo e istituzionali a carattere non continuativo ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 bis;</p> <p>b) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi delle attività istituzionali a carattere continuativo e del tariffario dei compensi per le attività istituzionali a carattere non continuativo ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 bis;</p> <p>c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati, in conformità alle disposizioni regionali in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di sistema informativo;</p> <p>d) gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società.</p> <p>2. Quando la Regione è unico socio, entro il 30 novembre di ogni anno, la società elabora il piano delle attività, unitamente al bilancio previsionale economico, sulla base di quanto disposto al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre. Contestualmente all'approvazione del piano delle attività, la Giunta regionale impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.</p> <p>3. Quando partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, il piano delle attività e il bilancio previsionale economico di cui al comma 2, sono elaborati dalla società entro il 30 novembre di ogni anno sulla base degli indirizzi dei partecipanti, resi noti alla stessa entro il 31 ottobre. Il piano delle attività e il bilancio previsionale economico sono approvati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4 entro il 31 dicembre; contestualmente all'approvazione il collegio di</p>

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
	<p>direzione impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.</p>
<p>Art. 8 - Controlli</p> <p>1. Quando la società è partecipata solo dalla Regione, il controllo sui più importanti atti di gestione della società è esercitato dalla Giunta regionale. Detto controllo è esercitato:</p> <p>a) sul bilancio previsionale economico e sul bilancio di esercizio;</p> <p>b) sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio;</p> <p>c) sulle operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;</p> <p>d) sugli atti relativi alla dotazione organica e sui contratti di consulenza;</p> <p>e) su ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla Giunta regionale.</p> <p>2. Il controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti di gestione di cui al comma 1 alle prescrizioni del piano delle attività e agli indirizzi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.</p> <p>3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s'intende comunque espresso.</p> <p>4. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al consiglio di amministrazione ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.</p> <p>5. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società.</p> <p>6. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i controlli di cui al presente articolo sono effettuati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4.</p>	<p>Art. 8 - Controlli</p> <p>1. Quando la società è partecipata solo dalla Regione, il controllo sui più importanti atti di gestione della società è esercitato dalla Giunta regionale. Detto controllo è esercitato:</p> <p>a) sul bilancio previsionale economico e sul bilancio di esercizio;</p> <p>b) sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio;</p> <p>c) sulle operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;</p> <p>d) sugli atti relativi alla dotazione organica e sui contratti di consulenza;</p> <p>e) su ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla Giunta regionale.</p> <p>2. Il controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti di gestione di cui al comma 1 alle prescrizioni del piano delle attività e agli indirizzi di cui all'articolo 7, commi 1 e 3.</p> <p>3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s'intende comunque espresso.</p> <p>4. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al consiglio di amministrazione ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.</p> <p>5. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società.</p> <p>6. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i controlli di cui al presente articolo sono effettuati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4.</p>
<p>Art. 9 - Relazione al Consiglio regionale</p> <p>1. La Giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 15, comma 1, della l.r. 20/2008 riferisce annualmente al Consiglio</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società, sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire.	
<p>Art. 10 - Organi amministrativi⁽³⁾</p> <p>1. L'organo amministrativo della società: a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs. 175/2016; b) è nominato nel rispetto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione)</p>	
<p>Art. 10 - Organi amministrativi</p> <p>1. L'organo amministrativo della società: a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs. 175/2016; b) è nominato nel rispetto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione)</p>	
<p>Art. 11 - Collegio sindacale</p> <p>1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).</p> <p>2. Il collegio sindacale è nominato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. Nel collegio è assicurata la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto.</p> <p>3. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, la nomina e l'individuazione di cui al comma 2 è effettuata dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa di nomi individuati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4.</p> <p>4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo,</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
spettante al presidente del collegio sindacale ed ai membri del collegio è determinato dalla statuto ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2008.	
<p>Art. 11 bis</p> <p>- Autorizzazione all'assunzione di personale</p> <p>Abrogato.</p>	
	<p>Art. 11 ter</p> <p>Modalità di finanziamento</p> <p>1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 1 sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.</p> <p>2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 3, non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 5 bis, comma 4.</p>
<p>Art. 12</p> <p>- Norma transitoria</p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove gli adempimenti necessari a consentire la dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dai soggetti diversi dalla Regione tramite la riduzione del capitale sociale della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a."</p> <p>2. Entro novanta giorni dal compimento delle procedure di cui al comma 1, l'assemblea adegua l'atto costitutivo e lo statuto della società alle prescrizioni della presente legge, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2.</p> <p>3. Abrogato.</p> <p>4. Abrogato.</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. Abrogato.</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
7. Abrogato.	
<p>Art. 13 - Norma finanziaria</p> <p>1. Le risorse finanziarie per la realizzazione del piano delle attività di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, sono determinate con legge di bilancio.</p>	<p>Art. 13 - Norma finanziaria</p> <p>1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 5 bis, comma 1, sono stimati in Euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, ed in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.</p> <p>2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p>
<p>Art. 14 - Abrogazioni</p> <p>1. Dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui all'articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti);</p> <p>b) articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 settembre 1989 n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla LR 60/88 " Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti");</p> <p>c) articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 64 (Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988, n. 60 "Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti");</p> <p>d) articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 35 (Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95).</p> <p>2. Per effetto del comma 1, dalla stessa data indicata nel medesimo cessa definitivamente la vigenza della l.r. 60/1988, della l.r. 61/1989, della l.r. 64/1993 e della l.r. 35/1995.</p>	